Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 13 aprile 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DEL 13 APRILE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Milano », 5 % serie speciale « Città di Roma », 5 % serie ordinaria trentennale, 5 % serie ordinaria trentacinquennale, 5,50 % serie ordinaria trentennale, 6 % serie speciale A.N.A.S., 6 % serie ordinaria trentennale, 7 % serie ordinaria ventennale, 7 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 4 aprile 1972.

(5900)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1971, n. **1408.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1737, concernente istituzione dell'istituto professionale di Stato per il commercio « L. V. Bertarelli » in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1737, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 24 settembre 1966 con il quale è stato istituito l'istituto professionale di Stato per il commercio « L. V. Bertarelli » di Milano;

Veduto l'art. 2 del predetto decreto, nel quale la sezione di qualifica per accompagnatori turistici è stata erroneamente riservata ai soli alunni di sesso femminile;

Considerata la necessità di rettificare opportunamente il predetto articolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

All'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1737, in luogo di « accompagnatrice turistica » devesi leggere « accompagnatore turistico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1971

SARAGAT

MISASI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI — GAVA — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971, n. 1409.

Cancellazione dell'abitato di Gasponi, frazione del comune di Drapia, dall'elenco di quelli da trasferire e sua inclusione tra gli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, con la quale l'abitato di Gasponi, frazione del comune di Drapia fu incluso nell'elenco di quelli da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Considerato che tale trasferimento non è stato mai attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel tempo, fenomeni franosi, tali da giustificare tuttora il provvedimento originario di spostamento dell'abitato;

Ritenuto che nell'abitato di che trattasi possono essere effettuate adeguate opere di consolidamento per ovviare ai fenomeni erosivi riscontrati;

Visto il parere conforme espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 572 del 20 aprile 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Gasponi, frazione del comune di Drapia, è cancellato dall'elenco degli abitati indicati nella tabella *E*) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, (trasferimento di abitati minacciati da frane).

L'abitato medesimo, a norma dell'art. 1, sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971, n. 1410.

Cancellazione dell'abitato di Olivadi dall'elenco di quelli da trasferire e sua inclusione tra gli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, con la quale l'abitato di Olivadi, in provincia di Catanzaro, fu parzialmente incluso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Considerato che, per varie ragioni, tale trasferimento non è stato mai attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel tempo, fenomeni franosi da giustificare tuttora il provvedimento di parziale spostamento dell'abitato;

Ritenuto che nel caso in esame, in luogo del provvedimento di trasferimento, possono essere validamente effettuate adeguate opere di consolidamento dell'intero abitato;

Visto il parere conforme espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 571 del 20 aprile 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Olivadi è cancellato dall'elenco degli abitati indicati nella tabella *E*) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane).

L'abitato medesimo, a norma dell'art. 1 sub 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto nella sua totalità ed a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972.

Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18 numeri 1, 21, 23, 25, 26, 26-*bis*, 27, 27-*bis*, 27-*ter* e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Visti gli articoli 12, 15, ultimo comma, e 36 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, recante disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Ritenuto che l'attuale Consiglio superiore della magistratura è scaduto e che pertanto si deve procedere alla elezione del nuovo Consiglio;

Decreta:

Le votazioni per le designazioni dei candidati alla elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura avranno luogo domenica 28 mag-

gio 1972, dalle ore 9 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

La votazione per la elezione dei componenti suddetti avrà luogo domenica 25 giugno 1972 presso gli stessi uffici elettorali, dalle ore 9 alle ore 14.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

(5637)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1972.

Sostituzione di un componente il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1972, con il quale il prof. dott. Giovanni Zaccaria è stato nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Considerato che, essendo stato il prof. dott. Zaccaria destinato ad altro incarico, la Corte dei conti ha designato, ai fini della sua sostituzione, il dott. Francesco Puxeddu;

Decreta:

Il dott. Francesco Puxeddu è nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. dott. Giovanni Zaccaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

(5433)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1968 che autorizzava il comune di L'Aquila a contrarre un mutuo di L. 500.000.000 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia e che allo stessso comune concedeva un contributo annuo di L. 40.900.000 per anni venti, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966;

Vista la domanda con la quale il comune di L'Aquila ha fatto presente di non aver ottenuto il mutuo del Consorzio di credito per le opere pubbliche, mentre la Cassa depositi e prestiti si è dimostrata disposta a concedere il finanziamento, e pertanto chiede che il sopracitato decreto 17 giugno 1968 sia modificato;

Ritenuta l'opportunità di mantenere la decorrenza del contributo all'esercizio 1966, essendo già state impegnate il bilancio le somme fino all'esercizio corrente;

Ritenuto tuttavia che occorre stabilire un termine entro il quale dovrà essere stipulato il mutuo di lire 500.000.000;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 17 giugno 1968 è revocato.

Art. 2.

Per eseguire il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Enrico Lenti, Elio Piroddi, Renzo Sbriccoli ed Emilio Tomassi il comune di L'Aquila è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti il mutuo di L. 500.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di L'Aquila un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 37.054.000 annue (pari in cifra tonda all' 85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 500 milioni da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di L'Aquila il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 5.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 6.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, l'annualità di contributo già regolarmente impegnate saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 344.

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Bassano del Grappa, Follonica, Frosinone, Lucca, Maglie, Piombino, Prato e Spoleto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici dei distretti di Bassano del Grappa, Follonica, Frosinone, Lucca, Maglie, Piombino, Prato e Spoleto presentati dalla SIP Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 414ª adunanza tenuta il 14 settembre 1971;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1244 del 26 gennaio 1972;

Decreta:

Sono approvati alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel parere espresso nella adunanza citata nel preambolo i piani tecnici dei distretti di Bassano del Grappa, Follonica, Frosinone, Lucca, Maglie, Piombino, Prato e Spoleto che tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei Distretti:

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
	DISTRETTO DI BASSANO DEL GRAPPA	
1. Bassano del Grappa	1. Bassano del Grappa	1. Bassano del Grappa 2. Campolongo sul Brenta 3. Cartigliano 4. Cassola 5. Mussolente 6. Nove 7. Pove del Grappa 8. Romano d'Ezzelino 9. Rosà 10. Rossano Veneto 11. Solagna 12. Tezze sul Brenta
2. Asiago	1. Asiago	1. Asiago 2. Foza 3. Gallio 4. Roana 5. Rotzo
3. Cismon del Grappa	1. Cismon del Grappa	1. Cismon del Grappa 2. Enego Località Collicello (frazione del comune di Valstagna)
	2. Carpanè	3. San Nazario 4. Valstagna (esclusa la frazione di Collicello)
4. Marostica	1. Marostica	1. Marostica 2. Conco 3. Lusiana 4. Mason Vicentino 5. Molvena 6. Pianezze
	DISTRETTO DI FOLLONICA	
1. Follonica	1. Follonica	1. Follonica Località Montioni Allumiere (frazione del comune di Suvereto)
	2. Gavorrano	2. Gavorrano 3. Scarlino
2. Massa Marittima	1. Massa Marittima	1. Massa Marittima 2. Monterotondo Marittimo
	2. Montieri	3. Montieri
	DISTRETTO DI FROSINONE	
1. Frosinone	1. Frosinone	1. Frosinone Località Quarticciola (frazione del comune di Alatri) 2. Arnara 3. Boville Ernica

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
		4. Monte San Giovanni Campano
		5. Morolo
		6. Patrica
		7. Pofi
		8. Ripi
		9. Supino
		10. Torrice
	2. Ferentino	11. Ferentino
	3. Veroli	12. Veroli
2. Alatri	1. Alatri	1. Alatri (esclusa la località Quarticciola)
		2. Collepardo
		3. Fumone
	2. Guarcino	4. Guarcino
		5. Vico nel Lazio
3. Anagni	1. Anagni	1. Anagni
		2. Sgurgola
4. Ceccano	1. Ceccano	1. Ceccano
	2. Castro dei Volsci	2. Castro dei Volsci
		3. Amaseno
		4. Vallecorsa
	3. Giuliano di Roma	5. Giuliano di Roma
		6. Villa Santo Stefano
5. Ceprano	1. Ceprano	1. Ceprano
	2. Falvaterra	2. Falvaterra
	3. Strangolagalli	3. Strangolagalli
6. Fiuggi	1. Fiuggi	1. Fiuggi
		2. Acuto
		3. Piglio
		4. Serrone
		5. Località Altipiani di Arcinazzo (frazione di Trevi nel Lazio e Arcinazzo R.)
	2. Filettino	5. Filettino
	3. Paliano	6. Paliano
	4. Trevi nel Lazio	7. Trevi nel Lazio esclusa Località Altipiani di Arcinazzo (frazione gravitante sui comuni di Trévi nel Lazio e di Arcinazzo Romano)
	5. Trivigliano	8. Trivigliano
		9. Torre Caietani

DISTRETTO DI LUCCA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Lucca	1. Lucca	1. Lucca
	2. San Martino in Freddana	2. Pescaglia
	3. Capannori	3. Capannori
2. Altopascio	1. Altopascio	1. Altopascio Località Orentano e Villa Campanile frazione del comune di Castelfranco di Sotto (distretto di Empoli)
	2. Porcari	2. Porcari
	3. Montecarlo	3. Montecarlo
3. Bagni di Lucca	1. Bagni di Lucca	1. Bagni di Lucca Località Chifenti (frazione del comune di Borgo a Mezzano)
	2. Borgo a Mezzano	2. Borgo a Mezzano (esclusa la località Chifenti)
4. Barga	1. Barga	1. Barga
	2. Coreglia Antelminelli	2. Coreglia Antelminelli
	3. Gallicano	3. Gallicano
		4. Fabbriche di Vallico
		5. Molazzana
		6. Vergemoli
5. Castelnuovo di Garfagnana	1. Castelnuovo di Garfagnana	1. Castelnuovo di Garfagnana
		2. Pieve Fosciana
	2. Careggine	3. Careggine
		4. Vagli Sotto
	3. Castiglione di Garfagnana	5. Castiglione di Garfagnana
		6. Villa Collemandina
	4. Fosciandora	7. Fosciandora
6. Piazza al Serchio	1. Piazza al Serchio	1. Piazza al Serchio
		2. San Romano in Garfagnana
		3. Camporgiano
	2. Giuncugnano	4. Giuncugnano
	3. Gramolazzo	5. Minucciano
	4. Sillano	6. Sillano

DISTRETTO DI MAGLIE

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Maglie	1. Maglie	1. Maglie
		2. Corigliano d'Otranto
		3. Cursi
		4. Giuggianello
		5. Melpignano
		6. Muro Leccese
		7. Sanarica
		8. Scorrano
	2. Bagnolo del Salento	9. Bagnolo del Salento
		10. Cannole
		11. Palmariggi
2. Galatina	1. Galatina	1. Galatina
		2. Soleto
	2. Aradeo	3. Aradeo
		4. Neviano
		5. Seclì
	3. Cutrofiano	6. Cutrofiano
		7. Sogliano Cavour
	4. Sternatia	8. Sternatia
		9. Zollino
3. Martano	1. Martano	1. Martano
		2. Carpignano Salentino
		3. Castrignano dé Greci
4. Otranto	1. Otranto	1. Otranto
	2. Uggiano la Chiesa	2. Uggiano la Chiesa
		3. Giurdignano
		4. Minervino di Lecce (esclusa la frazione Cocumola)
5. Poggiardo	1. Poggiardo	1. Poggiardo
		2. Botrugno
		3. Ortelle
	2. Diso	4. Diso
		5. Andrano
		6. Spongano
	3. Nociglia	7. Nociglia
		8. Surano
	4. Santa Cesarea Terme	9. Santa Cesarea Terme Località Cocumola (frazione del comune di Minervino di Lecce)

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
	DISTRETTO DI PIOMBINO	
1. Piombino	1. Piombino	1. Piombino
	2. Venturina	2. Campiglia Marittima
		3. Suvereto (esclusa la località Montioni Allumiere)
2. Portoferraio	1. Portoferraio	1. Portoferraio (esclusa l'Isola di Montecristo)
	2. Isola di Montecristo	Località Montecristo (isola del comune di Portoferraio)
	3. Marciana Marina	2. Marciana Marina
		3. Marciana
	4. Marina di Campo	4. Campo nell'Elba (esclusa l'isola di Pianosa)
	5. Isola di Pianosa	Località Pianosa (isola del comune di Campo nell'Elba)
	6. Porto Azzurro	5. Porto Azzurro
		6. Capoliveri
	7. Rio Marina	7. Rio Marina
		8. Rio nell'Elba
3. San Vincenzo	1. San Vincenzo	1. San Vincenzo
	2. Donoratico	2. Castagneto Carducci
	3. Monteverdi Marittimo	3. Monteverdi Marittimo
	4. Sassetta	4. Sassetta
	DISTRETTO DI PRATO	
1. Prato	1. Prato	1. Prato
	2. Montemurlo	2. Montemurlo
	3. San Piero Agliana	3. Agliana
2. Vaiano	1. Vaiano	1. Vaiano
	2. Vernio	2. Vernio
		3. Cantagallo
	DISTRETTO DI SPOLETO	
1. Spoleto	1. Spoleto	1. Spoleto
		2. Castel Ritaldi
	2. Campello sul Clitunno	3. Campello sul Clitunno
	3. Sant'Anatolia di Narco	4. Sant'Anatolia di Narco
		5. Scheggino
		6. Vallo di Nera
2. Cascia	1. Cascia	1. Cascia
		2. Poggiodomo
	2. Monteleone di Spoleto	3. Monteleone di Spoleto
3. Cerreto di Spoleto	1. Cerreto di Spoleto	1. Cerreto di Spoleto
		2. Sellano
	2. Preci	3. Preci
4. Norcia	1. Norcia	1. Norcia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: BOSCO

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1958, n. 845, e successive modificazioni;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5435)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Signal-Lux S.a.s. Cornaredo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Signal-Lux S.a.s. Cornaredo (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Signal-Lux S.a.s. Cornaredo (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5889)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

Istituzione della sezione doganale di Bologna « Borgo Panigale ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vsito il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che stabilisce l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci dal territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale e, in particolare gli articoli 11 e 13;

Considerata la necessità di istituire una sezione doganale presso l'aeroporto di Bologna « Borgo Panigale»;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Bologna « Borgo Panigale », dipendente dalla dogana di Bologna.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, numero 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1971, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera n. 13796 del 31 dicembre 1971, con la quale l'ente provinciale per il turismo di Verona ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Giuseppe Arcaroli, in sostituzione del dott. prof. Evaristo Magagnotti;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Arcaroli è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Verona, in sostituzione del dott. prof. Evaristo Magagnotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5312)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1972.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 25 giugno 1969, n. 588, con il quale è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1968, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per un triennio;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, con il quale veniva integrato, con il rappresentante del comune di Genova, il collegio di cui trattasi;

Considerato che il comune di Genova e l'amministrazione provinciale di Genova non hanno ancora provveduto ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti in tale collegio;

Ritenuta tuttavia la necessità di provvedere al rinnovo del collegio stesso, scaduto il 7 aprile 1971, confermando i rappresentanti del comune di Genova e dell'amministrazione provinciale di Genova, nominati con i citati decreti ministeriali 8 aprile 1968 e 8 giugno 1968, con riserva di provvedere alla loro sostituzione non appena saranno pervenute le suindicate designazioni;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto come segue:

Membri effettivi:

Gangemi dott. Federico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.

Biancolella dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Zoccola dott. Camillo, in rappresentanza del comune di Genova;

Franzetti dott. Franco, in rappresentanza della provincia di Genova;

Canova dott. Virginio Cerino, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

Membri supplenti:

Aiello dott. Ercole, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lagattolla dott. Armando, in rappresentanza degli enti fondatori.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5311)

DECRETO PREFETTIZIO 23 marzo 1972.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio precedente decreto n. 5130/Gab. in data 25 marzo 1968 di costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del detto consesso per il triennio 1972-1975;

Viste le designazioni degli enti, organizzazioni ed uffici interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1972-1975 risulta così composto:

Presidente:

Il prefetto.

Componenti di diritto:

Il medico provinciale;

Il veterinario provinciale;

Il presidente del Tribunale di Roma;

L'ingegnere capo del genio civile;

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Il capo dell'ispettorato del lavoro;

L'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente nel capoluogo;

L'ufficiale sanitario del comune di Roma;

Il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio di igiene e profilassi;

Il direttore della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:

Miscetti dott. Eumenio, medico condotto;

Ciocсetti avv. Urbano, presidente dell'ospedale provinciale specializzato elioterapico Villa Albani - Roma;

Alonzo prof. dott. Piero, sovrintendente sanitario degli ospedali riuniti di Roma;

Costanzi prof. dott. Carlo, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Roma;

Sposito prof. dott. Mario, primario medico dello ospedale San Giacomo di Roma;

Ugelli prof. dott. Libero, primario chirurgo dello ospedale San Camillo di Roma;

Troccoli prof. dott. Rosario, medico chirurgo;

Bonazzi prof. dott. Roberto, medico chirurgo;

Manni dtt. Luigi, medico esperto in pediatria;

Boazzelli avv. Guglielmo, esperto in materia amministrativa;

Castellani dott. ing. Fabio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Rispoli prof. dott. ing. Giulio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Lalli dott. prof. Pio, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Santarelli dott. Elvezio, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Rauzi dott. Gino, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Bai Lucia, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Lauretti Guglielmina, rappresentante del collegio interprovinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

Bordigoni Natalino, rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Sosio dott. Gentile, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Rombolà prof. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Troiano dott. Angelo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione del Ministero della sanità dott. Romano Di Giacomo.

Roma, addì 23 marzo 1972.

Il prefetto: RAVALLI

(5270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Foggia

Con decreto n. 6564 del 21 marzo 1972 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Foggia predisposta per la realizzazione dell'edificio sede della scuola media « Dante Alighieri ».

(5320)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Imola

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, n. 4949, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Imola relativa alla zona di distribuzione commerciale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(5321)

Variante generale al piano regolatore di Pescocostanzo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 22 marzo 1971, n. 1692, è stata approvata la variante generale al piano regolatore di Pescocostanzo (L'Aquila).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 marzo 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(5448)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, n. 1597, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1972, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 160, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, comunicata all'istituto con foglio 25 novembre 1968, n. 5168 e nei confronti dal sig. Francesco Manunza.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione di cui sopra è stata adottata senza l'audizione dell'istituto interessato, che ne aveva fatto esplicita richiesta e la stessa non risulta, sia pure succintamente, motivata.

(5322)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di tecnica delle costruzioni alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5928)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Zerboni » di Torino ad accettare un legato.

Con decreto n. 2892/1.14.4 del 4 agosto 1971, il prefetto della provincia di Torino ha autorizzato la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Zerboni » di Torino, ad accettare il legato di L. 10.000.000 per la costituzione di una borsa di studio intestata al nome di « Federico Giolitti ».

(5334)

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 3223/1/14/6, in data 18 novembre 1971, l'Università di Catania è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Maugeri Alfia un appezzamento di terreno e fabbricato sito nel comune di Catania, contrada S. Sofia n. 78, della estensione di mq. 4165, al prezzo di L. 18.000.000.

(5133)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato degli ex forti « Garda » e « Garda di Mezzo » in comune di Riva del Garda.

Con decreto interministeriale n. 543 in data 5 gennaio 1972 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei compendi demaniali denominati « ex forte Garda » ed « ex forte Garda di Mezzo » situati in località monte Brione in comune di Riva del Garda in provincia di Verona, di cui alle seguenti particelle catastali:

numeri 3795/1; 3795/2; 3796; 3797/8; 3797/9; 3797/12; 3802/4; 3993/1; 3993/2; 3993/3; 3993/4; 3994/1; 3994/2; 3994/3; 3995; 3996/1; 4528/4; 4528/5; 3993/5; 3994/4; 3795/5; 3797/13;

comprese nelle partite tavolari n. 285 e n. 1831 della superficie complessiva di mq. 52.184;

ed alle seguenti particelle catastali:

numeri 3769/3; 3769/8; 3773/3; 4528/3

comprese nella partita tavolare n. 286 della superficie complessiva di mq. 44.204.

(5297)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delega al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste on. prof. Attilio Jozzelli delle attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 27 marzo 1972, sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. prof. Attilio Jozzelli le attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, salva restando la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di esercitare le attribuzioni stesse ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

(5449)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia denominata « JK3 »

Con decreto n. 10.00133, in data 10 marzo 1972, la polvere da caccia denominata « JK3 », fabbricata dalla ditta Nobelkrut Bofors di Bofors (Svezia), è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria I, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5323)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.100.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5838)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.164.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5839)

Autorizzazione al comune di Bersone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Bersone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5840)

Autorizzazione al comune di Bagnolo in Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5841)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.429.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5842)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.006.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5843)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.983.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5844)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.125.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5845)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5846)

Autorizzazione al comune di Cis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Cis (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5847)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.646.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5848)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.602.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5849)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5850)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.057.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5851)

Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.708.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5852)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5853)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5854)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5855)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5856)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5857)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.084.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5858)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5859)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5860)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.477.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5861)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5862)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5863)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5864)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.839.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5865)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.053.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5866)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.574.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5867)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Meri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5868)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5869)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.843.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5870)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.050.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5871)

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.866.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5872)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.463.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5873)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.731.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5874)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.622.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5875)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5876)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5877)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Iato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di S. Giuseppe Iato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5878)

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Torregrotta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5879)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5881)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5880)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.165.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5882)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 156.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5883)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi dell'11 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,75	582,75	582,15	582,75	582,60	582,75	583 —	582,75	582,75	582,70
Dollaro canadese	584,30	584,30	584,30	584,30	584 —	584,30	584,80	584,30	584,30	584,25
Franco svizzero	151,45	151,45	151,53	151,45	151,40	151,45	151,41	151,45	151,45	151,40
Corona danese	83,385	83,385	83,37	83,385	83,30	83,38	83,37	83,385	83,38	83,38
Corona norvegese	88,545	88,545	88,48	88,545	88,50	88,54	88,56	88,545	88,54	88,53
Corona svedese	121,95	121,95	121,95	121,95	121,70	121,95	121,845	121,95	121,95	121,90
Fiorino olandese	182 —	182 —	182,10	182 —	181,90	182 —	182,03	182 —	182 —	182 —
Franco belga	13,2455	13,2455	13,2450	13,2455	13,24	13,104	13,255	13,2455	13,24	13,25
Franco francese	115,74	115,74	115,65	115,74	115,60	115,74	115,68	115,74	115,74	115,70
Lira sterlina	1521,90	1521,90	1520,50	1521,90	1520,50	1521,90	1521,50	1521,90	1521,90	1521,90
Marco germanico	183,755	183,755	183,75	183,755	183,70	183,75	183,73	183,755	183,75	183,70
Scellino austriaco	25,27	25,27	25,26	25,27	25,25	25,27	25,2625	25,27	25,27	25,25
Escudo portoghese	21,625	21,625	21,60	21,625	21,60	21,62	21,63	21,625	21,62	21,60
Peseta spagnola	9,0240	9,0240	9,02	9,0240	9,025	9,02	9,035	9,0240	9,02	9 —

Media dei titoli dell'11 aprile 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	94,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,90
» 5,50 % » » 1968-83	93,60
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1972

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Franco belga	582,625	Dollaro USA	13,245
Franco francese	584,30	Dollaro canadese	115,73
Lira sterlina	151,425	Franco svizzero	1521,725
Marco germanico	83,37	Corona danese	183,747
Scellino austriaco	88,54	Corona norvegese	25,267
Escudo portoghese	121,935	Corona svedese	21,607
Peseta spagnola	181,98	Fiorino olandese	9,024

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale nazionale « Sorgente del Grotto »

Con decreto n. 1240 del 20 marzo 1972 i signori Adele, Angelo, Carlo e Giampiero Mantegazza, tutti rappresentati dal dottor Angelo Mantegazza, con domicilio elettivo a Taceno, provincia di Como, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Sorgente del Grotto » che sgorga nella concessione mineraria sorgenti Tartavalle in territorio del comune di Taceno, provincia di Como. L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 16,5 × cm. 11, suddivise in tre riquadri, di cui i laterali a fondo bianco ed il centrale a fondo lilla. Nel riquadro sinistro saranno riportate le proprietà terapeutiche dell'acqua, indicata, in data 15 dicembre 1966, dal prof. Pietro Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano; gli estremi della autorizzazione alla vendita, la dicitura « Bottiglia e tappo sterilizzati » ed infine sarà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata. Nel riquadro centrale figureranno, agli angoli, dei cerchi di alloro, di cui i superiori diversi dagli inferiori, tra i quali ultimi vi sarà un cerchio nel quale è rappresentata la zona del lago di Como con le vie di comunicazione che conducono a Taceno. Dall'alto in basso di detto riquadro si leggerà « Acqua Minerale », « Sorgente del Grotto » in caratteri di colore bianco su un ovale in colore viola, « Oligominerale » « Addizionata di gas acido carbonico » « Antiurica-Diuretica » « Comune di Taceno Valsassina Prov. Como » « Stazione Ferroviaria Bellano Tartavalle Terme ». Nel riquadro destro, dall'alto in basso, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi del 23 giugno 1966, eseguita dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 12 luglio 1966 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del laboratorio medico-micrografico provinciale di Pavia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale dalla viva roccia perviene in una vaschetta di raccolta in cemento liscio ad alta resistenza chimica, suddivisa in due scomparti; da questa, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di metri 150 circa, raggiunge una vasca, anche questa in cemento liscio ad alta resistenza chimica, posta all'ingresso dello stabilimento per essere poi avviata all'imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua.

(5273)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 3 gennaio 1972 al 6 febbraio 1972, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968, (settore carni bovine), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2762/71, n. 2871/71, n. 40/72, n. 89/72, n. 135/72 e n. 188/72.

(Prelievi in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3-1-72 al 16-1-72	dal 17-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 30-1-72	dal 31-1-72 al 6-2-72
			Peso vivo			
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:				
		altri:				
	14	a. vitelli e vitelle	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
		b. non nominati:				
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	933	zero	zero	zero
		2. altri:				
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*c*)	1.166	974	873	zero
	22-24 27-31	bb. non nominati	1.166 (*b*)	974 (*b*)	873 (*b*)	zero (*b*)
			Peso netto			
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:				
		1. fresche o refrigerate:				
		aa. di vitello, presentate in:				
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentati in:				
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:				
	011	a' carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore				

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3-1-72 al 16-1-72	dal 17-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 30-1-72	dal 31-1-72 al 6-2-72
02.01-A-II-a)		o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	2.215	1.850	1.659	zero
	013	b' altri	2.215	1.850	1.659	zero
		beta. quarti anteriori:				
	014	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	2.215	1.850	1.659	zero
	017	b altri	2.215	1.850	1.659	zero
		gamma. quarti posteriori:				
	018	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	2.658	2.220	1.991	zero
	021	b' altri	2.658	2.220	1.991	zero
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:				
	023	alfa. pezzi non disossati	3.322	2.775	2.488	zero
	028	beta. pezzi disossati	3.800	3.174	2.846	zero
		2. congelate:				
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	4.350	4.350	4.350	4.350
	035	bb. quarti anteriori	4.350 (*d*)	4.350 (*d*)	4.350 (*d*)	4.350 (*d*)
	039	cc. quarti posteriori	5.438	5.438	5.438	5.438
		dd. altri pezzi:				
	043	alfa. non disossati	6.525	6.525	6.525	6.525
		beta. disossati:				
	047	a' quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	5.438 (*d*)	5.438 (*d*)	5.438 (*d*)	5.438 (*d*)
	050	b' altri	7.482 (*d*)	7.482 (*d*)	7.482 (*d*)	7.482 (*d*)
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:				
	81	1. non disossate	3.322	2.775	2.438	zero
	84	2. disossate	3.800	3.174	2.846	zero

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonchè alle condizioni specia attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europe e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(*b*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(3787)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 29 febbraio 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del Regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma del Regolamento (CEE) n. 2716/71.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	7,50
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,00
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	30,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto per le esportazioni a destinazione della Grecia e del Regno Unito e per le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	26,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	35,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

Periodo dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea .	7,50
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	15,25
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	30,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1) . .	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto per le esportazioni a destinazione della Grecia e del Regno Unito e per le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro . .	20,50
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	35,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(4386)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili ai cereali e al riso semigreggio esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, per il periodo dal 1° settembre 1967 al 30 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 16 febbraio 1972, dev'essere apportata la seguente rettifica:

pag. 1306, nota (1) rigo uno:

leggere:

(1) La restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di grano tenero o di segala sotto forma delle merci seguenti:

invece di

(1) La restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di grano tenero, di segala o di granturco sotto forma delle merci seguenti:

(5720)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « XXIII Fiera nazionale avicunicola », in Ascoli Piceno

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, con nota del 26 febbraio 1972, ha comunicato che la « XXIII Fiera nazionale avicunicola », già programmata in Ascoli Piceno dall'11 al 14 maggio 1972, non avrà più luogo.

(5658)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Agricola di consumo », con sede in S. Piero di Campo Elba

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1972, la società cooperativa « Agricola di consumo », con sede in S. Piero di Campo Elba (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 1° febbraio 1946, n. 22251, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Oddone Politi.

(5752)

Scioglimento della società cooperativa edil. « L'insetticida », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1972, la società cooperativa edil. « L'insetticida », con sede in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 30 ottobre 1944, rep. 11102, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Capece.

(5753)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1972, registro n. 2 Marina Mercantile, foglio n. 140, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte improponibile il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal primo archivista a riposo del Ministero della marina mercantile, sig. Arturo Mustacchio.

(5447)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda ceduta, sulla piazza di Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola (Parma), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, di concerto col comitato di sorveglianza, in data 16 febbraio 1972, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma;

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 1972 del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto con la quale l'ente si è reso cessionario delle attività e passività della predetta Cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Cassa di risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Valmozzola, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola (Parma), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 2 marzo 1972 a rogito dott. Andrea Borri notaio in Zibello, iscritto presso il collegio notarile di Parma, registrata in Busseto il 4 marzo 1972 al n. 171, vol. 83.

2. — La Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Pieve di Gusaliggio, frazione del comune di Valmozzola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Governatore: CARLI

(5450)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di cinque società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

Con deliberazione della giunta regionale n. 679 in data 11 febbraio 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) cooperativa di produzione e lavoro di Mersino Mersino di Pulfero (Udine).

2) cooperativa edilizia « S. Cristoforo » Udine.

3) cooperativa edilizia « Trieste » Trieste.

4) cooperativa edilizia « S.I.L.P. Udine 1 » Udine.

5) macello cooperativo del Friuli Centrale Tricesimo (Udine).

(5274)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1971 con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, concorso attualmente in fase di svolgimento;
Accertato che nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa vi è un organico complessivo di ottocentotrentanove unità;
Considerato che nove impiegati della suddetta carriera direttiva sono stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336 e che, pertanto, in base al quarto comma dell'art. 3 anzidetto i posti lasciati liberi devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;
Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico complessivo di ottocentotrenta unità;
Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sono stati riservati, per il ruolo anzidetto, complessivamente trentanove posti (ventotto posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 e undici entro il 31 dicembre 1971);
Considerato, inoltre, che sono effettivamente disponibili cinquantaquattro vacanze, tenendo conto anche dei cento posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 5 giugno 1971;
Valutato il sopravvenuto ulteriore fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio e ritenuto in conseguenza di bandire un nuovo pubblico concorso nel ruolo stesso per cinquantaquattro posti di consigliere;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti sedi di servizio prove d'esame diario e sede delle prove scritte presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati a prestare servizio presso il Ministero della difesa in Roma (salvo eventuale assegnazione di una parte di essi presso gli enti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479).

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27 e 28 settembre 1972 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2), senza alcun preavviso.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altro diploma di laurea di equipollente indirizzo (laurea in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze coloniali, in scienze economico-marittime, in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche) rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) Palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a chè si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nel precedente art. 1, secondo comma;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al «Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) Palazzo dell'Esercito 00100 Roma». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Prove di esame e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria.
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina.
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 291

ALLEGATO 1

(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili (*Divisione* XI)
Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto ., nato a (provincia di .) il ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2)

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) ;

di possedere il seguente titolo di studio (6) con specializzazione (7) rilasciato da (8) nell'anno e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;.

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) ;

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*)

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal al presso (10-*bis*) e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) ;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria de (11)

lì .

Firma (12)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: «All'indirizzo della residenza». In caso diverso, scrivere: «Al seguente indirizzo» ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario) legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa — o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto od esecutiva ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle

abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o suttufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

(in numero di due)

Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
Diritto civile.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

COLLOQUIO

Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
Diritto civile.
Elementi di economia politica e scienza delle finanze.
Elementi di diritto penale.
Elementi di statistica.
Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina ed Aeronautica, il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate nonchè l'ordinamento della Difesa.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4

(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della

sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica prevista, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare

servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2), certificato di cittadinanza italiana; 3), certificato di godimento dei diritti politici; 4), certificato generale del casellario giudiziale; e 6), certificato medico, dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente *lettera A) ove ciò si rendesse necessario per* comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(5799)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della nuova stazione ferroviaria di Gela.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto l'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il decreto ministeriale n. 433 del 15 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1970, registro n. 15, foglio n. 276, con il quale è stato approvato il progetto 26 febbraio 1969 riguardante i lavori per la costruzione del fabbricato viaggiatori ed accessori nella nuova stazione di Gela della linea ferroviaria Caltagirone-Gela; e con il quale è stata altresì impegnata la spesa di L. 13.000.000 per la realizzazione di un'opera artistica in detto fabbricato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di bandire un concorso nazionale tra artisti di nazionalità italiana per l'ideazione e la esecuzione dell'opera stessa;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione e, la realizzazione di un'opera d'abbellimento del fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Gela.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 349

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE

E' indetto un concorso nazionale tra artisti italiani per la esecuzione di un'opera d'arte, destinata alla decorazione del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Gela della linea ferroviaria Caltagirone-Gela, che sarà sistemata nel giardinetto in fregio al portico del fabbricato viaggiatori, nel luogo indicato in sito da un apposito segnale.

L'opera stessa dovrà consistere in un gruppo scultoreo in pietra e bronzo di soggetto libero completato di asta portabandiera in acciaio; l'insieme del gruppo scultoreo dovrà svilupparsi in forma proporzionata rispetto allo spazio assegnato e dovrà portare l'asta portabandiera, corredata dei soli necessari meccanismi d'alzabandiera. Detta asta non dovrà essere di altezza inferiore a metri dodici e di sezione adeguata per una bandiera prevista di circa ml. 4 × 2,50.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti che abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti:

A) un bozzetto dell'opera nella scala 1:10 in qualunque materiale purchè capace nel modo migliore a scelta dell'artista, di rendere il più possibile la senzazione di quale sarà l'effetto dell'opera finita;

B) un particolare in materiale libero come sopra nella scala al vero delle misure di circa ml. 1,50 per ml. 0,70, dal quale risulti la tecnica di esecuzione, specialmente per le parti in bronzo;

C) campioni della pietra e del bronzo;

D) una relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzano ed alle modalità previste per il collocamento in sito, con particolare riguardo alla fondazione ed ancoraggio dell'asta portabandiera;

E) una dichiarazione, in carta legale, con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul posto e di avere preso esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione completa dell'opera;

F) l'offerta, su carta legale, con la quale il concorrente dichiara d'impegnarsi ad eseguire l'opera per il compenso stabilito nel presente bando e dichiara che il compenso stesso è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo di tutti gli oneri connessi alla esecuzione dell'opera medesima ivi inclusi ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, ed opere di fondazione.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare la indicazione del luogo e della data di nascita e l'indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'offerta, firmata da tutti i concorrenti, dovrà indicare il nome e l'indirizzo del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri nei necessari rapporti con l'Amministrazione dei lavori pubblici;

G) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta legale.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *A*) e *B*) i campioni dei materiali adottati di cui alla lettera *C*) e la relazione di cui alla lettera *D*) del precedente paragrafo non dovranno recare il nome e la firma dell'autore, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione « Stazione ferroviaria di Gela. Concorso nazionale per un'opera d'arte ».

La dichiarazione di cui alla lettera *E*), l'offerta di cui alla lettera *F*) ed il certificato di cittadinanza di cui alla lettera *G*) od i certificati nel caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e l'intestazione « Offerta e documenti per il concorso nazionale per un'opera d'arte stazione ferroviaria di Gela ».

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *A*) e *B*), i campioni di cui alla lettera *C*), la relazione di cui alla lettera *D*), la busta sigillata contraddistinta con il motto prescelto e contenente i documenti di cui alle lettere *E*), *F*) e *G*) racchiusi in uno o più contenitori recante o recanti all'esterno il motto prescelto e l'intestazione « Concorso nazionale per un'opera d'arte nella stazione ferroviaria di Gela » dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti Roma, via Nomentana n. 2, entro le ore dodici del novantesimo giorno decorrente dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati ed i documenti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita ai sensi delle leggi 30 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione, esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando, emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice, scegliendo l'opera d'arte ritenuta più idonea in base a criteri di giudizio insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici.

Compiuta la scelta la commissione procederà all'apertura della busta sigillata corrispondente al bozzetto prescelto, per individuare l'autore dell'opera.

Il risultato dei lavori della commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dello artista la cui opera risulterà prescelta avverrà con l'approvazione mediante decreto ministeriale del contratto stipulato per la realizzazione e per la collocazione in sito dell'opera stessa.

La commissione potrà indicare eventuali prescrizioni per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel successivo paragrafo.

Il compenso per la realizzazione dell'opera d'arte di cui al presente bando è stabilito a corpo nella misura di lire 13.000.000 (lire tredicimilioni) comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progettazione, per la completa esecuzione, per la collocazione in sito, compresa la fondazione per i ponteggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio, e per quanto altro possa occorrere per la realizzazione del lavoro.

Le modalità di corresponsione del compenso di L. 13.000.000 sono le seguenti:

Il 20 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute di garanzia all'affidamento del lavoro.

Il 40 % al netto delle prescritte ritenute dopo che la Direzione dei lavori avrà accertato che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 60 %.

Il restante 40 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle prescritte ritenute di garanzia, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata.

Il pagamento del saldo corrispondente all'importo delle suddette ritenute di garanzia verrà effettuato entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla osta da parte della competente sovraintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1959, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero stabilito compenso da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito resta stabilito in dieci mesi decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da apposito verbale. In caso di ritardo sarà applicata una penalità di L. 10.000 per ogni giorno impiegato in più.

La direzione dei lavori verrà espletata dal dirigente l'ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Caltagirone.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun titolo e per nessun motivo ai concorrenti che non risultino vincitori.

L'amministrazione consentirà che l'artista vincitore ritiri per il definitivo sviluppo il proprio bozzetto previo il deposito di una idonea documentazione fotografica.

I bozzetti non prescelti dovranno essere ritirati dagli autori entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del risultato dei lavori della commissione giudicatrice.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disporne a suo insindacabile giudizio dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

Il Ministro: LAURICELLA

(5435)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte II numeri 36-37 del 9-16 settembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 296, con cui sono state approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma, indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1968.

(5568)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7591 del 3 luglio 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura di Catanzaro e dell'ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto di Catanzaro;

Virgillo prof. Gianfranco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Lamezia Terme;

Zurlo prof. Anselmo, primario medico dell'ospedale civile di Crotone;

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Scalamogna dott. Nicola, medico condotto di Vibo Valentia.

Segretario:

Galati dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 22 marzo 1972

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5458)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti numeri 2677 e 2678 in data 16 giugno 1971 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Vista la rinunzia del dott. Giuliano Camillo alla condotta medica del comune di Mafalda;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che il dott. Cerquitella Antonio all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta medica di Mafalda;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cerquitella Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mafalda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Campobasso e del comune interessato.

Campobasso, addì 25 marzo 1972

Il medico provinciale: SABATINI

(5600)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3706 del 18 dicembre 1971 con il quale il dott. Scali Giorgio veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Ponte a Egola (S. Miniato);

Considerato che il predetto ha rinunciato all'accettazione di tale sede;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Pellegrini Carlo candidato che segue in graduatoria e che ha dichiarato di accettare la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pellegrini Carlo è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponte a Egola (S. Miniato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 24 marzo 1972

Il medico provinciale: D'AVINO

(5417)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3649 del 27 luglio 1971 con il quale furono dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Atteso che si rende necessario procedere alla variante del decreto di dichiarazione dei vincitori a seguito dell'avvenuta rinuncia di candidato e della conseguente manifestazione di gradimento da parte di altro candidato dichiarato idoneo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Paoli Alessandro è dichiarato vincitore della condotta medica di Pian dei Giullari del comune di Firenze.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Firenze, addì 22 marzo 1972

Il medico provinciale: CIOFFI

(5459)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5560 in data 28 ottobre 1970 con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti vacanti di medico condotto alla data del 30 novembre 1969;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 16 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa con unico partecipante:

1. Balestri Tomaso punti 44,297

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Savona, addì 21 marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1969, bandito con decreto di questo ufficio n. 5560 in data 28 ottobre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dell'unico concorrente vincitore tenuto conto dell'ordine preferenziale della sede indicato dallo stesso nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il candidato sotto indicato è dichiarato vincitore della sede a fianco segnata:

Balestri Tomaso: consorzio medico Giusvalla-Pontinvrea.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 21 marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

(5670)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1341 del 16 febbraio 1972, con il quale i dottori Palma Giuseppe e Gaggiano Michelarcangelo venivano nominati vincitori, rispettivamente delle condotte veterinarie di Margherita di Savoia e del consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia;

Visto che il dott. Palma Giuseppe ha rinunciato alla condotta di Margherita di Savoia, che il dott. Gaggiano Michelarcangelo non ha accettato la nomina alla condotta di Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia e che il dott. Antonio Fontana ha rinunziato alla nomina per quest'ultimo posto;

Considerato che occorre procedere ad una variante della graduatoria dei vincitori al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 1° aprile 1971;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211, e successive modifiche;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicata:

1) Gaggiano Michelarcangelo: Margherita di Savoia;

2) Cornacchia Luigi: Consorzio di Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 28 marzo 1972

Il veterinario provinciale: NITTI

(5671)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.